

ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TURISMO EMILIA ROMAGNA

Il giorno 22.09.2016 in Bologna

tra

Federalberghi Emilia Romagna rappresentata da Alessandro Giorgetti

Fipe Emilia Romagna, rappresentata Matteo Musacci

Faita Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali

Fiavet Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Mazzola

con l'assistenza di Confcommercio Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli

e

Filcams Cgil Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti, Mario Antonio Forte

Fisascat Cisl Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini

UilTucs Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso

- a decorrere dal 2008 le parti hanno sottoscritto Accordi che prevedono prestazioni di Sostegno al Reddito a carico di EBURT;
- recenti provvedimenti legislativi hanno modificato il quadro normativo riferito sia alle politiche attive che alle politiche passive in tema di lavoro;
- il mantenimento dell'occupazione è la finalità che le Parti Sociali hanno posto a fondamento degli accordi sopra citati;
- le prestazioni individuate dalle parti sono a carico di EBURT compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate;

tutto ciò premesso

le Parti, convengono che a decorrere dal 01 SETTEMBRE 2016 le prestazioni di sostegno al reddito erogate da EBURT in tutta la regione Emilia Romagna, in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1) punti 1, 1.1. e 1.2 (ivi compresa la Norma transitoria), saranno le seguenti:

A) Nelle aziende fino a 5 dipendenti a cui non è applicabile il Fondo di Integrazione Salariale con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBURT interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda (come determinata dall'art. 148 del CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni) persa conseguentemente alla riduzione d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) pro capite nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario EBURT non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

L'importo integrativo EBURT sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

B) Sono confermate le altre prestazioni previste dall'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1) ed in particolare:

1.3 - Sospensione dell'attività lavorativa

1.4 - Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

2 - Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporti di apprendistato

3 - Interventi di assistenza fiscale

4 - Politiche attive per il lavoro - Formazione - Interventi per la stabile occupazione

1

Con riferimento al punto 4) dell'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1), le Parti convengono di proseguire il confronto per addivenire ad un accordo anche sostitutivo dell'intervento di cui al punto 2) sopra indicato.

C) Conseguentemente, il Regolamento Fondo sostegno al reddito (Allegato 5 - Accordo 22.09.2015) è così modificato:

- L'art. 3, comma 3.1 (Contratto di solidarietà ai sensi della Legge 236/93) è abrogato.
- L'art. 3, comma 3.2. (Norma transitoria) è abrogato.
- L'art. 3, comma 3.3 (Riduzione di orario di lavoro per aziende con un dipendente) assume la denominazione "Riduzione di orario di lavoro per le aziende fino a 5 dipendenti" ed il primo e secondo comma sono così sostituiti:
"L'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve prevedere la percentuale di riduzione dell'orario, la maturazione dei ratei di 13ma e di 14ma in misura intera a carico dell'azienda e l'anticipazione del contributo EBURT a carico dell'azienda. La riduzione dell'orario di lavoro può essere al massimo pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale originario per un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) nell'arco di 24 mesi.
EBURT, previo parere favorevole del CST e nei limiti delle risorse ad esso spettanti, accoglie la richiesta e riconosce a ciascun lavoratore interessato un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e integrazioni) a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
Tale contributo non potrà in ogni caso superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b)."
Restano confermati i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 comma 3.3.
- L'art. 3, comma 3.4 (Modalità di presentazione delle domande) è così modificato:
"Per consentire al lavoratore di beneficiare della forma di intervento di cui al punto precedente, l'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.
Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione: copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro."
Sono confermati i rimanenti paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 3, comma 3.4.

Sono fatte salve le prestazioni di cui all'Accordo 22.09.2015 – Accordo Regionale per il riordino del sostegno al reddito (Allegato 1) punti 1, 1.1. e 1.2 (ivi compresa la Norma transitoria) per gli accordi sottoscritti entro il 30.06.2016.

Le Parti concordano di procedere ad una verifica di congruità delle prestazioni qui definite entro il 30 giugno 2017.

Federalberghi Emilia Romagna

Fipe Emilia Romagna

Faita Emilia Romagna

Fiavet Emilia Romagna

Confcommercio Emilia Romagna

Filcams - CGIL Emilia Romagna

Fisascat - CISL Emilia Romagna

Uiltucs Bologna ed Emilia Romagna